



Comune di MASLIANICO
Provincia di COMO

Regolamento comunale per l'imposta di soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr 40 del 27/11/2024

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Disposizioni in materia di accertamento.
2	Istituzione e presupposto impositivo	9	Sanzioni.
3	Determinazione della misura dell'imposta.	10	Rimborsi
4	Destinazione del gettito	11	Contenzioso
5	Versamento e riscossione coattiva.	12	Disposizioni finali.
6	Esenzione d'imposta.	13	Funzionario responsabile dell'imposta
7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.	14	Tutela dei dati personali.
		15	Entrata in vigore.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e s.m.i., recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011 e s.m.i. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 493 legge 213/2023) e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze anche in forma non imprenditoriale, residenze d'epoca, campeggi ostelli e residence.
3. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi (i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni) di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.
4. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residente nel Comune di Maslianico, che pernottano nelle strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3.
5. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto responsabile della riscossione.
6. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
2. La misura dell'imposta è deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio. Qualora non sia adottata sono confermate le misure determinate nell'anno precedente.
3. Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta si applica sul territorio comunale per tutto l'anno solare, solo per l'anno 2025 a decorrere dal 1° Aprile.

Art. 4 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici

Art. 5 Versamento e riscossione coattiva

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o interviene nel pagamento del canone delle locazioni breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno rilasciandone quietanza. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli gruppi familiari.
3. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
 - con modello unificato F24indicando come causale " imposta di soggiorno, il mese di riferimento e il nome della struttura".
4. Il gestore, è qualificato come agente contabile e poiché tale è tenuto a presentare il conto della gestione contabile o modello 21 (dpr194/1996) entro il 31 di gennaio di ogni anno.
Le modalità di presentazione previste sono:
 - Copia cartacea firmata (no scansione) consegnata a mano oppure inviato con raccomandata
 - Invio tramite pec di file firmato elettronicamente
5. Le somme da versare inferiori a 25,00 euro potranno essere sommate al versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui all'art. 6.
6. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 6 Esenzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a) Gli iscritti all'anagrafe del Comune di Maslianico;
 - b) minori entro il 12 anno di età;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - e) I diversamente abili e l'accompagnatore che dovranno esibire al gestore idonea documentazione
 - f) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - g) gli appartenenti alle Forze di Polizia, Armate e Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

L' imposta non si applica dal 15 (quindicesimo) pernottamento per soggiorni superiori a 14 giorni consecutivi.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Maslianico sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le norme stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le attestazioni di cui all'art. 5, lettera d), del presente regolamento dovranno essere altresì trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
5. La dichiarazione si effettua tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale mentre la comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo riportante:
 - il numero dei pernottamenti nel corso del mese di riferimento;
 - il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5,
 - gli estremi del versamento di cui all'art. 4,
 - eventuali importi non versati da cumularsi il mese successivo,
 - tutte le informazioni utili ai fini del computo della stessa;

Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad effettuare comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

Art. 8 Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, comma 6, la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 6 c. 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Art. 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa, da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Maslianico almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Art. 11 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività organizzativa e gestionale, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 14 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 15 Entrata in vigore

2. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione da parte del MEF;
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per l' anno 2025 a decorrere dal 1° Aprile e per gli anni successivi dal 1 gennaio.